



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Via B.Claudia n. 44 Tel. 800633444 – Fax n. 0766/590411

Prot. Int. 02/89-3 – 2016 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 463

del 12 dicembre 2016

Prot. n. 102407

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- **PREMESSO** che in data 02 novembre 2016 è pervenuta la nota n.89001, con la quale la soc. HCS s.r.l., chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio al fine di consentire il posizionamento di alcuni scarrabili per la raccolta di materiali ingombranti, promossa dall'A.C. con Determinazione Dirigenziale n.2064 del 26 ottobre 2016 con cui il Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio – Sez. Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, stabilisce di effettuare la raccolta degli ingombranti nei seguenti luoghi e giorni: Parcheggio ex caserma Stegher il 05 novembre 2016 – parcheggio del Tribunale il 19 novembre 2016 – via Castelli (San Liborio) il 03 dicembre 2016 – largo Martiri di via Fani (Campo dell'Oro) il 17 dicembre 2016 – parcheggio del Tribunale il 07 gennaio 2017 – via Bianconi (San Gordiano) il 28 gennaio 2017 da parte della società partecipata "Città Pulita s.r.l.";
- **LETTA** la Determinazione Dirigenziale n.2064 del 26 ottobre 2016, con cui si indicano i luoghi ed i giorni in cui verrà effettuata la raccolta dei materiali ingombranti;
- **PRESO ATTO** che la società partecipata "Città Pulita s.r.l.", esecutrice della raccolta di che trattasi, provvederà in proprio ad apporre idonea segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa di raccolta dei materiali ingombranti;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.48632 del 13 giugno 2016 relativo al conferimento dell'incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno 17 dicembre 2016:

LARGO MARTIRI DI VIA FANI intera area di parcheggio sita sul lato Grosseto (area posta davanti box ex mercato rionale):

l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione dei veicoli eventualmente lasciati in sosta, al fine di istituire un'isola ecologica per mezzo di scarrabili.

Il presente provvedimento, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che sia data comunicazione in forma scritta al Comando di P.L. da parte della soc. Città Pulita s.r.l. o della Sez. Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla società partecipata CITTA' PULITA s.r.l. in liquidazione, esecutrice della raccolta dei materiali ingombranti, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del giorno e dell'orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L. tramite fax: 0766-590411, il quale al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C.;
 - alla soc. A.R.G.O. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale;
 - alla Sezione Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia per le verifiche di competenza;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio di Polizia Locale Comandante Col. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

Dirigente Servizio Polizia Locale
Comandante Corpo Polizia Locale
(Col. Pietro Dott. CUCUMILE)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI